

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

nella causa civile iscritta al n. _____ R.G. anno 2015 Affari Civili Contenziosi promossa da:

- RICORRENTI-

(con l'avv. _____)

Contro:

RESISTENTE-

(con gli Avv.ti _____)

))

OGGETTO: "Contratti bancari..."

Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti e qui da intendersi riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che:

- i ricorrenti in data 9 giugno 2008 contraevano con la Banca resistente un mutuo fondiario in Euro per l'importo di €.240.000,00, garantito da ipoteca (doc. 1 fasc. ric.);
- l'art.4 di tale contratto, "interessi", prevedeva il loro computo con l'indicizzazione rapportata al franco svizzero;
- il "Documento di Sintesi" allegato al contratto (doc.1), alla voce "Caratteristiche del Rapporto" espressamente indica l'Euro quale valuta dell'importo finanziato mentre, alla voce "Tassi d'interesse", indica quale parametro di riferimento TASSO LIBOR CHF 6 mesi;
- i ricorrenti decidevano di estinguere anticipatamente il mutuo e di conseguenza inviava loro il conteggio informativo indicando un capitale residuo di €.219.775,35 ed inoltre un importo di €. 75.854,04 a titolo di "conguaglio cambio" (doc.3 fasc. ric.);

- i ricorrenti contestavano la debenza dell'ultimo importo indicando i criteri di conteggio cui la Banca si sarebbe dovuta attenere, anche in considerazione della decisione n.707/12 emessa dall'Arbitrato Bancario Finanziario in un caso analogo (doc.4 fasc. ric.);
- la Banca reiterava la sua richiesta sostenendo la validità dei propri conteggi e l'infondatezza della posizione sopra espressa dai propri clienti e dal Collegio arbitrale (doc.5 fasc. ric.);
- in data 13.11.2013 i ricorrenti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.28/2012, instauravano un procedimento presso l'Arbitrato Bancario Finanziario (doc.6-7 fasc. ric.);
- in data 18 dicembre 2013 i ricorrenti estinguevano, con surrogazione, il debito nei termini indicati da _____; come da allegato B al contratto di mutuo a tal fine stipulato con _____ S.p.a, versando pertanto anche la somma di €. 78.417,43 richiesta a titolo di "rivalutazione" del capitale (doc.8 fasc. ric.);
- tale pagamento, oltre a definire il petitum ed il danno da ritardo, veniva effettuato con riserva di ripetere quanto indebitamente versato come espresso sia nell'art. 2 del contratto, volontà poi ribadita anche con specifica comunicazione (doc. 9-10 fasc. ric.);
- l'adito Collegio dell'Arbitrato Bancario Finanziario con decisione n. 4135/2015 si pronunciava per la nullità della clausola contrattuale n.7 sui cui criteri di calcolo si fondava la richiesta della _____ di €. 78.417,43 a titolo di rivalutazione del capitale;
- il contratto in questione è stato stipulato da soggetti che inequivocabilmente vanno qualificati come "consumatori" ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 33 e ss del D.Lgs. n.206/2005;
- le modalità di calcolo e richiesta di "rivalutazione" del capitale sono state portate avanti dalla Banca resistente con evidenti forzature interpretative del testo negoziale, peraltro di scarsa chiarezza;
- le puntuali osservazioni di parte ricorrente, i richiami a chiare posizioni arbitrali e la decisione specifica del Collegio arbitrale, sono state respinte con argomentazioni faziose e totalmente ignorate dalla resistente;
- le parti hanno debitamente precisato le loro conclusioni come in atti separati ed allegati a verbale; ;

ritenuto che

- risulta pacifico e documentato, come si evince sia dal contratto, sia dal Documento di Sintesi che dal piano d'ammortamento, che il mutuo de quo ha per valuta l'Euro senza indicare alcun altro elemento d'incidenza sulla determinazione del capitale residuo;
- l'art.4 di tale contratto, "Interessi", fa invece specifico ed esclusivo riferimento ai relativi criteri di calcolo con riferimento al franco svizzero;
- il calcolo della rivalutazione del capitale effettuato da _____ per aderire alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo avanzata dai ricorrenti si basa sui dettami dell'art. 7 di suddetto contratto;
- contenuti, modalità di stesura e d'inserimento, nel contesto contrattuale, di tali criteri di calcolo in suddetta clausola, senza alcuna specifica nel documento di sintesi,

- rendono equivoci i relativi diritti ed obblighi negoziali attesa la pluralità di approvazioni di singoli atti pur se facenti parte di un unico contratto di mutuo;
- essi inoltre producendo un significativo squilibrio ai danni del consumatore come si evince dall'ingente somma richiesta dalla Banca;;
 - i contenuti di tale articolo, pertanto, contravvengono ai principi di trasparenza, pubblicità e chiarezza di cui agli artt. 115 e 116 TUB nonché a quelli degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo;
 - da tali violazioni deriva la nullità della clausola contrattuale n. 7 sotto un duplice profilo, come sopra precisato;
 - le decisioni del Collegio Arbitrale prodotte dai ricorrenti, con motivazioni che questo giudice fa proprie, ampiamente confortano la su dichiarata nullità;
 - la banca resistente deve pertanto restituire l'importo ricevuto di €78.417,43 in quanto percepito indebitamente, con interessi a far data dal 18.12.2013 e sino al saldo effettivo, pari al tasso annuo del 3,50%, rappresentato dal TAEG del mutuo concesso loro da _____ per l'estinzione anticipata (doc.8 fasc. ric.);
 - le posizioni espresse da autorevoli Collegi arbitrali e le considerazioni giuridiche formulate dai ricorrenti, concernenti appunto la nullità della su citata clausola 7, sono state contrastate sempre e solo con argomentazioni palesemente contrarie a chiari orientamenti arbitrali e comunque prive di ogni benchè minimo fondamento giuridico;
 - in tal contesto si configurano i presupposti sia della mala fede, attesa la specificità delle pronunzie arbitrali ignorate, che della colpa grave nel resistere in giudizio evidentemente per finalità meramente dilatorie, come previsto dall'art. 96 c.p.c.;
 - per quanto sopra il Giudice ritiene doversi applicare il terzo comma del richiamato art. 96 c.p.c., e determina la somma dovuta a tal titolo ai ricorrenti in €7.000,00 ritenendola equa rispetto alla palese condotta dilatoria ed ostruzionistica tenuta dalla Banca resistente ed alla luce dell'ingente importo indebitamente preteso dalla stessa;
 - alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite in funzione dell'importo, delle difese articolate e dell'attività svolta, liquidate come da dispositivo in relazione al D.M 55/2014;

P. Q. M.

Visto l'art. 702 ter c.p.c.,

Condanna _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dei ricorrenti:

- della somma di €. 78.417,43 oltre ad interessi annui del 3,50% dal 18.12.2013 al saldo effettivo;
- della somma di €.7.000,00 ex art. 96 3° co. c.p.c per responsabilità aggravata;

*(Depositi euro Fediservizi, 00)
(l. n. 55/2012)*

- alla refusione delle spese di lite che liquida in € 390,00 per spese ed € 13.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e C.p.a, come di legge.

[Handwritten signature]

Roma, 27 dicembre 2016

Il Giudice

(Caterina Silvana Cerenzia)

[Handwritten signature]

Depositato in Cancelleria
Roma, 11/3/11.2.017



IL CANCELLIERE
Rina *[Handwritten signature]*